

TORNATA DEL 25 GENNAIO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONÉ MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — *Presentazione dei progetti di legge intorno ai trattati di commercio, e sulla proprietà letteraria conclusi colla Francia — Schiarimenti domandati dal senatore Sclopis circa un' inserzione nel giornale ufficiale relativa a soppressione d'impieghi deliberata dalla Camera dei deputati, e risposta del ministro di marina — Continuazione della discussione del progetto di legge per un'imposta sui fabbricati rimasta all'articolo 9 — Approvazione di quest'articolo e degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 — Discussione sull'articolo 13 — Emendamento del senatore Plezza, oppugnato dal commissario regio — Osservazioni dei senatori Massa Saluzzo, Alfieri, Gallina, Pinelli, Maestri, Di Collegno Luigi, De Cardenas e spiegazioni del commissario regio — L'emendamento del senatore Plezza è ritirato — Dichiarazioni del commissario regio alle obiezioni del senatore Di Pollone — Adozione dell'articolo 13 — Soppressione proposta dal senatore De Fornari degli articoli 16, 17 e 18 — Presentazione del progetto di legge circa la tassa da imporsi ai corpi morali e mantimorte — votazione e adozione del progetto di legge sull'imposta dei fabbricati.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Il cavaliere Incisa presenta in omaggio al Senato un suo libro intorno al trattato di commercio ed a quello della proprietà letteraria, concluso colla Francia.

La parola è al signor presidente del Consiglio dei ministri per una comunicazione.

PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEI TRATTATI DI NAVIGAZIONE E DI COMMERCIO E SULLA PROPRIETÀ LETTERARIA, CONCLUSI COLLA FRANCIA.

D'AZEGLIO, presidente del Consiglio e ministro degli esteri. Signori, ho l'onore di presentare alla vostra sanzione due trattati sottoscritti a Torino, il 5 novembre 1850, fra il signor cavaliere Cibrario, plenipotenziario di Sua Maestà, ed il signor Ferdinando Barrot, plenipotenziario del presidente della Repubblica francese. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 425, 429, 454.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di dare atto al signor presidente del Consiglio della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno distribuiti negli uffizi, previa stampa.

È stata chiesta l'urgenza.

Chieggo al Senato se acconsente a quest'urgenza.

(Il Senato approva.)

PALLAVICINI IGNAZIO. Chieggo la parola per sottoporre al Senato un'osservazione, ed è se questi trattati non debbano essere direttamente trasmessi alla Commissione d'agricoltura e commercio.

PRESIDENTE. Questa Commissione è principalmente istituita per dare al Senato schiarimenti sulle materie, quando ne ha bisogno; ma, per deliberare sulle leggi, ha bisogno di

uno specifico mandato, e l'ufficio centrale, che verrà creato dagli uffizi, se avrà bisogno di lumi maggiori, potrà rivolgersi alla Commissione d'agricoltura e commercio, perchè glie ne somministri...

PALLAVICINI IGNAZIO. Perchè quando si è istituita la Commissione di contabilità...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) La Commissione di contabilità e finanze è propriamente istituita per l'esame e per la relazione delle leggi riguardanti quelle materie. L'altra di agricoltura e commercio ha uno scopo alquanto diverso, come ho avuto l'onore di testè accennare. Credo perciò che per i presenti progetti si possa procedere per la via ordinaria.

La parola è al senatore Sclopis.

INTERPELLANZA DEL SENATORE SCLOPIS INTORNO AD UN REGIO DECRETO DEL 21 GENNAIO 1851 PER SOPPRESSIONE DI ALCUNI IMPIEGHI NELL'AZIENDA DI MARINA.

SCLOPIS. Ho domandata la parola, perchè desidererei avere uno schiarimento sopra di un fatto recente, e spero di ottenerlo dalla cortesia del signor ministro d'agricoltura, commercio e marina qui presente.

Nel *Giornale Ufficiale* del giorno d'ieri, nella parte ufficiale, leggo le seguenti parole:

« In dipendenza della soppressione d'impieghi nell'azienda generale di marina, deliberata dalla Camera dei deputati in occasione della discussione del bilancio della regia marina pel corrente esercizio, S. M., con decreto del 21 corrente, ha provveduto a riposo i signori, ecc. »

Nella forma in cui è esteso quest'articolo, io credo che nessuno possa a meno che ravvisarlo incostituzionale e ledente la legittima autorità di questa Camera. Si suppone che si facciano soppressioni in dipendenza di deliberazioni della Camera dei deputati, in occasione di discussioni collà avvenute.

Non occorrono molte parole per essere certi che nessuna

decisione definitiva può essere adottata, fuorchè col consenso di questa Camera, in materia di bilanci.

Io credo in conseguenza che qui vi sia stato sbaglio del compilatore, e che per nulla siavi entrata la volontà del Ministero, e spero di ottenere dal signor ministro di marina e commercio un'adeguata dichiarazione, la quale importerà una successiva rettificazione nel giornale ufficiale del regno.

Non mi diffondo di più, perchè la materia è tanto chiara da far torto alle SS. VV., quando volessi solamente entrare in altre spiegazioni.

CAVOUR, ministro di marina, d'agricoltura e commercio. Bene si apponeva l'onorevole preopinante, quando diceva che quell'articolo era stato l'effetto di un errore, che in questo momento non saprei dire da chi sia stato commesso, ma certo da qualche subalterno; errore questo gravissimo, non forse però quale lo presenta l'onorevole preopinante.

Le soppressioni d'impieghi non si votano, io credo, nè dall'una, nè dall'altra Camera; la soppressione di un impiego entra nelle attribuzioni del potere esecutivo, e questa, d'altra parte, rimane affatto necessaria, quando, per parte del Parlamento, si riducono le somme stanziare per stipendi di impiegati. Si manifesta tanto più grave questo errore, inquantochè il dire che alcuni impiegati erano stati collocati a riposo in seguito a soppressione d'impiego, si sarebbe espressa una cosa inusitata; poichè, se questa determinazione fosse stata dettata dalla soppressione d'impieghi, veramente si sarebbero dovuti collocare quegli impiegati in aspettativa, anzichè a riposo.

Egli è vero che il Ministero, desiderando di assecondare un voto formale della Camera dei deputati, che era già stato espresso in altre circostanze anche dal Senato, quello, cioè, di apportare la massima economia possibile nei pubblici servizi, si è affrettato di dare quelle disposizioni, e di ridurre, nei limiti della somma votata, le spese dell'azienda generale della regia marina.

Due furono i motivi che spinsero il Ministero a prendere quelle misure.

Il primo muove da che il Ministero si era fatto capace che questa economia era possibile, e che non vi era ragione per ritardarne i benefici effetti; il secondo, perchè il voto della Camera dei deputati, che si poteva ben prevedere, era conforme ai sentimenti manifestati dal Senato. Questo voto, quindi, rendendo indispensabile qualche misura, non essendo conveniente di lasciar pesare più a lungo sul capo di questi impiegati una specie di minaccia di giubilazione, il Ministero ha creduto che fosse opportuno il provvedere immediatamente e porre quell'azienda in uno stato normale.

In sè io credo che il Ministero ha dato prova del desiderio che ha di assecondare i voti di economia manifestati dalle due Camere.

Relativamente poi alla forma con cui tale deliberazione venne espressa, io non ho nessuna difficoltà di ripetere quanto ho detto in principio, e di biasimarla e di dichiarare in pari tempo che vuole essere riformata.

Non c'è bisogno di causale, poichè tutti quelli che furono collocati a riposo vi avevano diritto per gli anni del loro servizio; quindi io credo che le spiegazioni date bastino per rettificare il fatto, e che il Senato non crederà che fosse nell'animo del ministro di fare cosa che non fosse consentanea al profondo rispetto che egli porta al Parlamento.

SCLOPIS. Ringrazio il signor ministro delle spiegazioni date; aggiungo solamente che non ho considerato isolatamente il fatto della soppressione degli impiegati, ma sol-

tanto ho mosso querela per la causale che si attribuiva in questo articolo.

Distrutta la causale per la dichiarazione del ministro, non mi rimane altro che rinnovare i miei ringraziamenti al ministro medesimo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SUI FABBRICATI.

PRESIDENTE. La discussione della legge sui fabbricati erasi fermata all'articolo 9, di cui ho l'onore di dare lettura:

« Scaduto il termine di cui all'articolo 8, il sindaco dovrà formare uno stato delle consegne eseguite, e sottoporlo poscia al Consiglio comunale, convocato, ove d'uopo, straordinariamente, per quelle rettificazioni od aggiunte che fossero del caso, e ciò tutto fra giorni quaranta. »

(È approvato.)

« Art. 10. Terminate le operazioni indicate nell'articolo precedente, il sindaco comunicherà lo stato delle consegne rettificato o compiuto all'agente delle finanze, da designarsi in apposito regolamento, ed il medesimo proporrà le ulteriori rettificazioni che ravviserà opportune, e fra trenta giorni rinvierà lo stato anzidetto al sindaco medesimo coi motivi delle proposte rettifiche.

« Tale stato sarà depositato per trenta giorni nella sala del comune, e questo deposito verrà dal sindaco notificato al pubblico con manifesto portante diffidamento agli interessati di produrre entro detto termine quelle eccezioni che credessero loro competere. »

(È approvato.)

« Art. 11. Trascorso il termine sovra prescritto, il sindaco trasmetterà lo stato e le eccezioni degli interessati all'intendente della provincia, il quale stabilirà la rendita netta di ciascun fabbricato od edificio, e la conseguente imposta da prelevarsi sui medesimi, stabilendo in via amministrativa sovra le insorte controversie.

« Potranno, tanto le autorità ed amministrazioni comunali, quanto l'agente delle finanze e l'intendente, prevalersi, occorrendo, dell'opera di perito nei modi e termini che saranno stabiliti nell'apposito regolamento.

« Le spese di perizia saranno sopportate dal fondo applicato alla catastazione. »

(È approvato.)

« Art. 12. Colla scorta degli stati delle consegne, appurati nel modo sovra prescritto, si formeranno dagli agenti del Governo le matrici, le quali, vidimate dagli intendenti, saranno trasmesse ai sindaci dei rispettivi comuni, per essere pubblicate nel modo prescritto dall'articolo 10, e per servire alla compilazione dei ruoli dei debitori dell'imposta. »

(È approvato.)

« Art. 13. Contro i risultati delle matrici saranno ammessi i richiami nella via contenzioso-amministrativa; tali richiami però non sospendono l'applicazione e la riscossione dell'imposta, salvo il diritto alla rettifica ed al rimborso.

« Non saranno più ammissibili i richiami, trascorso il termine di quattro mesi dal giorno della notificazione del deposito delle matrici. »

(È approvato.)

« Art. 14. I ruoli saranno resi esecutorii dagli intendenti e pubblicati. »

(È approvato.)

« Art. 15. Nella quota d'imposta dovuta per la presente legge s'imputerà la somma che già si paghi per ciascun fabbricato od edificio, compresa l'area, secondo l'attuale suo allibramento. »

La parola è al signor senatore Plezza, il quale l'aveva già chiesta dapprima.

PLEZZA. Lo scopo di quest'articolo è di ridurre ad uniforme imposta in tutte le provincie tutte le case ed edifici che vi sono soggetti, ed anche di esentare dall'imposta i fabbricati rurali, che coll'articolo 4 sono eccettuati con questa legge dall'imposta in quelle provincie, nelle quali attualmente vi sono soggetti, giacchè nell'articolo 1 della legge si dice che d'ora innanzi la legge d'imposta sulle case e fabbricati deve essere in ogni provincia uniforme. Mi pare che quest'idea non si esprime con bastante chiarezza colle frasi che si sono adoperate in questo articolo, e che vi siano anzi dei casi in cui quest'articolo sia inapplicabile, a meno che non si voglia con un'interpretazione estendere le parole oltre il loro più ovvio, letterale e naturale significato.

Infatti, quest'articolo dice che l'imposta dovuta secondo l'allibramento antico sarà imputata nell'imposta nuova; e se l'imposta antica fosse maggiore della nuova, come si farà ad imputare una somma maggiore nella minore? Oltre di ciò, come si imputerà l'imposta dovuta dai fabbricati rurali, i quali, a termini del retto scopo di questa legge, debbono essere esenti dall'imposta? Come si farà ad imputarli nell'imposta nuova, mentre, secondo l'allibramento antico, hanno un'imposta, e con questa legge l'imposta deve cessare del tutto, e perciò non può essere imputata nella nuova imposta che non esiste?

Io, pertanto, affine di schiarire maggiormente lo scopo di quest'articolo della legge, proporrei il seguente emendamento:

« Cesseranno, dal giorno della pubblicazione della presente legge, di essere in vigore tutti i tributi diversi dall'attuale, che in alcune provincie, sotto denominazioni varie, gravitano su ciascun fabbricato od edificio, compresa l'area, non che sui fabbricati rurali, dei quali si tratta all'articolo 4, o sopra i fitti dei medesimi. »

PRESIDENTE. Ho l'onore di rileggere l'emendamento proposto dal signor senatore Plezza, onde chiedere il voto del Senato sull'appoggio che intende dargli. (*Lo rilegge — Vedi sopra*)

Domando se vi è chi appoggia quest'aggiunta. Chi l'appoggia voglia sorgere.

(È appoggiata.)

La parola è al commissario regio.

ARNULFO, commissario regio. Io non credo che sia da ammettersi l'aggiunta, l'emendamento o diversa redazione che voglia dirsi, dell'onorevole senatore Plezza, inquantochè se mira ad una deroga generale d'ogni legge contraria alla presente, non è necessaria, perchè sottintesa; se mira allo scopo a cui accennano i motivi da lui adottati, neppure la credo necessaria. Egli dice che colla presente legge si vuole stabilire una norma generale che rifletta il tributo sui fabbricati, e ben dice; ciò basta però per dedurne la conseguenza che, se vi ha fabbricato il quale già ora paghi di più di quanto sia per rilevare l'imposta che viene determinata dalla legge che si discute, debba essere scaricato del soprappiù. Sopra questa circostanza già si diedero schiarimenti in altra seduta del Senato, il quale mi pare siano rimaste sod-

disfatto; questa è la conseguenza naturale, inevitabile del sistema, dello spirito che informa la legge.

Quando si vuol fare una legge generale, è mestieri che chi paga di meno supplisca al mancante fino a giungere alla norma stabilita dalla legge nuova, e chi paga di più venga ridotto alla stessa misura. Ma un altro motivo determina l'onorevole senatore, se mal non mi appongo, a chiedere che si determini nel modo più specifico accennato nel suo emendamento, quello, cioè, di togliere ai fabbricati rustici il pagamento del tributo della loro area, e in ciò io credo che non possa...

PLEZZA. (Interrompendo) Non dell'area, ma dal tributo sulla casa adesso devono essere esenti, ed in alcune provincie, oltre il censimento dell'area, vi è anche il censimento del fabbricato; quest'imposta si deve togliere, affinché tutte le provincie paghino in modo uniforme.

In alcune provincie, e fra le altre, in quella in cui abito, io sono censito in un catasto particolare, aggiunto a quello antico dei fondi e dell'area; epperò...

ARNULFO, commissario regio. Vedo che l'onorevole senatore parte da una circostanza di fatto, che per verità non mi è nota, vale a dire che sianvi fabbricati rustici soggetti a tributo come fabbricati, e non soltanto per l'area, indipendentemente dai terreni coltivati ai quali inser-vono. In questo caso, non è mestieri di fare aggiunta alcuna. Diffatti, se l'onorevole senatore tiene conto della circostanza, che questa è legge generale, ne deriva che l'esenzione stabilita all'articolo 4 favorisce necessariamente anche tali fabbricati, semprechè sianvi allibrati i fondi coltivati cui inser-vono sulle stesse basi generalmente osservate, le quali determinarono l'esenzione di cui all'articolo 4, e non sianvi allibrati tanto di meno, perchè il fabbricato si estimò a parte; ciò però dovrà dar luogo ad indagini per l'applicazione della legge, ma non deve determinare l'aggiunta chiesta all'articolo 15, il quale non ha altro scopo tranne quello di far sì che coloro i quali dovranno pagare per le case il tributo fissato dalla presente legge, siano sgravati, mediante imputazione di quel tanto che già paghino; abbiamo dunque un sistema generale in questa legge, il quale fa sì che tutte le altre disposizioni, che non sono in armonia colla medesima, debbano cessare; e perciò non si potrà più avere riguardo a ciò che si pagava prima. I fabbricati dichiarati esenti da imposta colla presente legge saranno esenti, se si troveranno nelle condizioni d'esenzione contemplate; quelli che pagavano una somma maggiore di quella determinata dalla presente legge, subiranno una riduzione, e quelli che pagavano meno subiranno un aumento. Io dunque respingo la redazione dell'articolo, non perchè sostanzialmente in massima generale non convenga nel principio ivi accennato, ma perchè mi pare che la legge già dica abbastanza a tale riguardo, sia abbastanza chiara e precisa, considerandola, siccome è, legge che fissa il modo di regolare per l'avvenire l'imposta sui fabbricati.

PLEZZA. Ho premesso che riconosceva che con una tale interpretazione si può già intendere annullata l'imposta antica dei fabbricati, perchè, essendosi detto all'articolo 1 che l'imposta deve essere uniforme, a forza di ragionamenti si può dedurre, sia che deve essere annullata l'imposta dei fabbricati rustici in quei luoghi dove esiste, sia anche che, dove l'imposta attuale fosse maggiore di quello che fosse per risultare a termini della legge attuale, si deve diminuire; ma io credo che una legge deve essere fatta in modo chiaro e non tale che siano necessari lunghi ragionamenti e sottili interpretazioni, affine di raggiungere la verità ed il vero senso

della legge. Poichè ciò può dare luogo ad inconvenienti e a delle questioni, io ho proposta questa diversa forma d'articolo, non credendo d'introdurre nella legge qualche cosa di nuovo, ma solamente credendo di ridurre a chiarezza ciò che la legge attuale mi pare che esprima in modo molto imperfetto, ed in modo che facilmente possa far nascere degli inconvenienti. Infatti, a me pare imperfettissimo il modo di dire, quando si vuole annullare la legge vecchia per introdurre l'imposta nuova, che l'imposta vecchia s'imputerà nella nuova imposizione. Dicendo che s'imputerà nella nuova l'imposta che si paga per questi fabbricati, *secondo l'attuale allibramento*, pare che non si voglia distruggere del tutto l'attuale allibramento, mentre lo si vuole distruggere effettivamente collo stabilirne un nuovo su basi diverse. Perciò mi pare che, per rendere la legge più chiara, sia necessario fare questa variazione nella redazione dell'articolo 45, per rendere più chiaro il senso della legge.

MASSA SALUZZO. Io mi permetterò di fare alcune osservazioni. L'idea dell'onorevole senatore Piazza trova un caso d'applicazione nelle provincie che furono distaccate dal ducato di Milano, per le quali si assoggetteranno ad un allibramento i beni rurali, come i fabbricati.

Se non si facesse un'esatta dichiarazione del come procedere in riguardo alle case rurali, che pagano già un tributo, come riguardo alle case non rurali che sono imposte, e per l'area, e per l'edifizio, ne verrebbe chiara la conseguenza che a due contributi andrebbero soggetti questi beni, questi edifizii; ovvero quest'altra conseguenza che, lasciando all'esecuzione la libera interpretazione di esonerare o no l'area e l'edifizio da questo tributo, sarebbe a vedersi se la parte per la quale verrebbe esonerata la casa dovesse poi nel tributo per riparto essere riportata a carico degli altri per l'estimo prediale.

Ognuno sa che si tratta qui della contribuzione per quota sopra il reddito delle case; se a questa contribuzione per quota del reddito, la qualità del reddito si lascia sussistere accanto ad un'altra contribuzione per riparto, ne seguirà che gli abitanti di quelle provincie pagheranno in forza della legge, che si sta discutendo la quota relativa alla rendita; dall'altra parte, nella formazione dei ruoli, potranno essere tassati, non più per la casa, ma per l'area che sottostà alla casa medesima, e così ne verrà la conseguenza che, favorendo da una parte l'area che sottostà a questa casa, possa venire questa nuova contribuzione ripartita poi sugli altri beni di questi contribuenti, lo che verrebbe ad alleviare la condizione agli altri contribuenti per riparto.

Adunque mi pare che, quando la legge venisse più chiaramente espressa, si ovierebbe a quegli inconvenienti ai quali accennava.

Ma, parlando dell'esecuzione della legge, che per le ragioni allegate può portare molti inconvenienti, non sarebbe inopportuno che chiaramente si spiegasse l'intenzione del Parlamento, allorchè appunto si vuol far sì che la legge presenti nell'esecuzione minori ostacoli, e con ciò li prevegga pure ad evitare la maggiore suscettibilità.

Così io accetterei la proposta Piazza,

ARNULFO, commissario regio. Fu detto sin qui, e non è posto in dubbio, che lo scopo di questa legge tende a supplire provvisoriamente al difetto di regolare catasto per i fabbricati; tende a provvedere con un regolamento generale al modo di imporre le case. Ciò fu detto esplicitamente nella discussione, ma ciò è detto più chiaramente nella legge. Infatti l'articolo 1 dice: « Le case, gli edifizii, di cui all'articolo 400 del Codice civile, andranno soggetti ad un'imposta uni-

forme eguale al decimo del loro reddito netto. » Io credo che questa uniformità non si può altrimenti conseguire, salvo considerando per nulla tutto ciò che per i fabbricati si praticò fin qui, e quando la legge si vale di termini e casi generali, pare non si possa recare in dubbio che in parità di circostanze non si può fare distinzione per una data provincia, per una data località, perchè altrimenti non avrebbe la legge più uniformità ed eguaglianza, non userebbe più un eguale trattamento. Posto che la legge abbia questo scopo, il quale si manifesta nel suo spirito e nella sua lettera, noi dobbiamo ricorrere alla legge medesima per trovare le eccezioni, le esenzioni; ciò facendo, troviamo all'articolo 4 che si dichiarano esenti da questa tassa i fabbricati rurali inservienti esclusivamente alla coltivazione della terra; questa è l'unica eccezione ammessa in considerazione dei terreni produttivi annessi a simili fabbricati, i quali terreni furono allibrati in una somma maggiore, avuto riguardo all'esistenza dei fabbricati medesimi.

MASSA SALUZZO. Domando la parola.

ARNULFO, commissario regio. È quindi evidente la conseguenza che tutti i fabbricati rustici che trovansi nella condizione suaccennata, in vista della quale si è ammesso e redatto l'articolo 4, non possono essere colpiti da tassa.

Considerato poi il reddito imponibile dei fabbricati, determinato dalla presente legge, come se fosse determinato da un regolare catasto, non pare necessaria la maggiore spiegazione che si vorrebbe introdurre.

Per queste ragioni mi pare che la nuova redazione proposta dall'onorevole senatore sia sovrabbondante.

Si veniva osservando, inoltre, che (se male io non intesi) quando si sottraggano dalla massa imponibile dei beni le aree su cui giacciono le case, ne possa derivare un aggravio ai proprietari dei terreni fruttiferi, sempre che si mantenga la stessa quota d'imposta che in ora si ripartisce.

Io credo che la cosa non sia così. Osserverò prima di tutto che tale inconveniente, ove esistesse, la redazione proposta dal senatore Piazza non lo eviterebbe, poichè nulla disporrebbe pel ripartimento della quota del tributo, relativa al rimanente terreno non fabbricato. Aggiungerò che il provvedere a ciò sarebbe estraneo allo scopo della presente legge, limitata a determinare ciò che debba farsi per le case.

Tuttavia osserverò che il rilevato inconveniente non potrà avvenire, inquantochè, tuttavolta che non si incontrano diminuzioni di registro, il contingente di ciaschedun comune non viene a variarsi, e nel caso di cui si tratta, non cambierà; solo il proprietario di fabbricati avrà diritto di dedurre quello che ora già paga in conseguenza del riparto del contingente del tributo del comune dal rilevare delle quote che gli vennero imposte per medesimi fabbricati, secondo le basi da questa legge fissate. Se così non fosse, e se, così facendo, l'operazione non riuscisse più spiccia, io troverei ragionevole che si facesse questa deduzione dell'area dalla somma dei terreni sopra i quali si ripartisce ora il tributo, se però non si volesse considerare che, siccome (salve alcune diversità) in tutti i paesi vi è il territorio fruttifero, e vi sono case, tale area in complesso venga a un certo tal qual modo a riuscire proporzionatamente uguale fra i diversi paesi, ed a compensarsi, e che per la poca loro importanza non convenisse di portare un'essenziale innovazione della somma da ripartirsi.

Tuttavia però ripeto che ciò non deve formare oggetto di questa legge; che se poi si presentassero delle anomalie, delle differenze essenziali, ponendo ad esecuzione questa

legge, allora sarà il caso di vedere se debbano intervenire delle modificazioni nei contingenti del tributo che ora è assegnato ai comuni.

Ciò conduce a dire che la proposta dell'onorevole senatore Plezza mentre non è in diretta opposizione collo spirito che informa la legge, parmi che sia tuttavia per lo meno sovrabbondante; e che l'inconveniente accennato dall'altro onorevole senatore che parlò or ora quando pure esistesse, il che non è, non debba servire di motivo per rifiutare la sanzione alla legge, ma che ciò debba piuttosto determinare il Governo, quando ne fosse il caso, ad esaminare la cosa sotto il rapporto del ripartimento delle contribuzioni fondiari indipendentemente dalle case.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'aveva domandata prima il senatore Massa Saluzzo.

MASSA SALUZZO. Un lieve spazio divide certamente il pensiero mio da quello dell'onorevole signor commissario regio, in quanto che concorriamo nello stesso sentimento, che cioè la legge, qualora debba venir interpretata, vuol esserlo nel modo cui accennava lo stesso onorevole commissario.

Ma si osservava che qui si tratta di una legge di finanze, la quale (come da tutta la discussione di ieri si può prevedere) presenta molte difficoltà nella sua esecuzione; quando però più chiaramente si esprimesse la legge, sarebbe questo un maggior pregio, e verrebbero in parte scemate tali difficoltà.

Io veggo che la più grave di esse non sta nelle brevi linee che dividono il sentimento del Ministero, rappresentato dal commissario regio, da quello di alcuni senatori. Essa consiste in ciò che qualunque emendamento che ora s'introducesse nella legge, della quale si tratta, porterebbe una remora all'approvazione della medesima.

Ma nel fatto poi, ecco in che consiste la questione: nelle provincie di Voghera, di Tortona, di Lomellina, avvi un allibramento, il quale colpisce i fondi rurali e le case o fabbricati; questo è stabilito per ripartizione e non per quotità: e la legge odierna cosa stabilisce? Non fa abrogazione di alcuna sorta di contribuzioni: dice soltanto nell'articolo 4: sono esenti dalla tassa suddetta: questa tassa è tassa di quotità. Ora i fondi rurali della Lomellina non pagano quotità; dunque non sono esonerati da una simile tassa. Ecco la difficoltà.

Si dice: ma per necessità debbono essere esonerati, perchè quest'imposta deve essere uniforme. Ciò sarà verissimo, trattandosi d'interpretazione; ma allorchè in una legge di finanza si incontrano delle difficoltà cui la redazione non può appianare, mi permetterò di osservare che una redazione più chiara non farebbe se non che una aggiunta al pregio della medesima.

ARNULFO, commissario regio. Prendo la parola unicamente per osservare che il modo di far pagare, cioè per quotità o per ripartimento, non altera l'applicazione dell'articolo che discutiamo, poichè l'articolo 15 dice: « nella quota d'imposta dovuta per la presente legge s'imputerà la somma che già si paghi per ciascun fabbricato od edificio, compresa l'area, secondo l'attuale suo allibramento.

Quindi con qualunque mezzo si determinasse prima d'ora il dovuto per le case, comunque col metodo di ripartizione la legge a quest'articolo stabilisce in sostanza che quel che già si paga è da dedursi.

Quando abbiamo una locuzione così esplicita che si riferisce a quel che già si paga e non al modo con cui si faccia pagare, sembra non si possa dubitare che tutto ciò che già

si contribuisce all'erario per i fabbricati ai quali è applicabile questa legge debba essere imputato.

MASSA SALUZZO. Come si imputerà in un fabbricato rurale il quale ora paga e che non deve più pagare? come si imputerà quello che non deve pagare?

ARNULFO, commissario regio. Questa non è più una questione che riguardi l'articolo 15. Abbiamo già detto che quel fondo il quale dalla legge attuale è esente, debba esserlo per l'avvenire benchè attualmente paghi.

Questa legge è fatta per norma generale avvenire; o a taluno profitterà, poichè pagherà meno, a taluno sarà onerosa in confronto di ciò che ora corrisponde all'erario, ma sarà eseguita per tutti in modo uniforme in avvenire.

(Il senatore Gallina si alza e proaunzia qualche parola.)

PRESIDENTE. Vi sono altri due senatori che hanno chiesta la parola.

ALFIERI. Ben volentieri cederei la parola a chi è più autorevole di me in questa materia, ma sorgo a parlare, perchè ho appoggiato l'emendamento proposto dall'onorevole mio amico senatore Plezza, e perchè non sorgerei per approvare l'emendamento medesimo; quindi io credo di dover dar conto al Senato di questo mio operare.

Appoggiai l'emendamento perchè io credeva utile che una spiegazione fosse data a questo riguardo, come ne furono date varie altre, delle quali il Senato fu soddisfatto, dominato da quel savissimo sentimento che accennava l'onorevole senatore Massa Saluzzo, il sentimento, cioè, della necessità di non protrarre troppo a lungo la sanzione e l'esecuzione di questa legge.

Non approvarei l'emendamento per due ragioni: la prima perchè, consentendo in ciò coll'onorevole commissario regio, io credo che i termini formali, assoluti dell'articolo primo possano levare ogni difficoltà di men retta interpretazione che cada ad aggravio dei cittadini; ed in secondo luogo sarei disposto a negare il mio voto all'emendamento, perchè credo in qualche modo già pregiudicata la questione dal procedere del Senato in una delle scorse tornate, nella quale io domandava all'onorevole commissario regio come si procederebbe nel caso ove un contribuente già fin d'ora pagasse di più di quel decimo che gli toccherà pagare pel reddito che gli appartiene secondo il disposto della nuova legge, poichè in quel caso non si tratta solo di imputazione, ma bensì di vera riduzione. Ed il Senato, quantunque io credo fosse consentiente al sentimento che mi muoveva e che io stimo sentimento di giustizia, non insistè perchè s'introducesse nella legge una modificazione mediante la quale meglio venisse spiegato quest'intendimento della legge medesima, cioè che in nessun caso i proprietari di case e di fabbricati in essa legge contemplati, fossero tenuti al pagamento di più del decimo del reddito, detratto il quarto od il terzo secondo la specialità del caso.

Quindi non saprei vedere come non si ravvisi difficoltà a che sia interpretata in questo modo la legge quando si tratta di riduzione, d'imputazione, e poi la stessa interpretazione, la stessa retta applicazione della legge non si creda potersi fare partendo dai termini precisi dell'articolo 1, quando si tratta non più d'imputazione, non più di riduzione, ma di annullamento di una contribuzione, la quale per l'effetto della legge presente venga diminuita.

Quindi, quantunque io acconsenta nei principii emessi e dal senatore Plezza e dal senatore Massa Saluzzo, non credo tuttavia che il Senato debba accogliere l'emendamento stato proposto.

DES AMBROIS. I signori preopinanti si sono preoccupati

delle conseguenze che potrebbe avere l'articolo 15: temono che le nuove disposizioni relative all'area dei fabbricati possano aver per conseguenza un aggravio sulle altre proprietà del medesimo territorio, un danno pei contribuenti dello stesso comune.

Vediamo dunque se realmente possano risultarne queste conseguenze dannose.

Facciamo casi pratici:

O si tratta dell'area di fabbricati civili, o di quella di fabbricati rustici.

Se si tratta dell'area di un fabbricato civile cosa prescrive la nuova legge? Vuole soltanto che la somma, la quale si pagava per l'area sia imputata in quella che si stabilisce attualmente pel fabbricato: vuol dire che non cessa di pagarsi questo tributo, solamente è inglobato in un tributo nuovo: dunque non ne viene alcuna conseguenza a carico degli altri contribuenti.

Veniamo ora al caso che si tratti d'area di fabbricato rustico.

Noi crediamo che il fabbricato rustico non debba pagare perchè fa parte della terra la quale è già imposta, e sarebbe in caso diverso un tributo doppio; dunque non è giusto che se un simile fabbricato trovavasi soggetto a tassa come fabbricato, essa continui a sopportarla; ma continuerà a pagarsi il tributo per la sola terra od area, ed il possessore sarà esonerato dall'eccedente.

In questo caso io credo che avverrà quello che avviene quando si sgrava un contribuente che era eccessivamente gravato: l'eccedenza d'imposta da cui egli è esonerato va a carico degli altri contribuenti del comune.

Ma anche in questo io non vedrei altro che una cosa giustissima. Quando si esonera un contribuente che era tassato eccessivamente in proporzione degli altri, non possono lagnarsi gli altri contribuenti, se questo aggravio venendo tolto, si ristabilisce una giusta proporzione fra tutti i beni soggetti al tributo.

GALLINA. L'onorevole preopinante ha risposto in parte alle obiezioni che furono fatte; onde per questa parte non ripeterò gli stessi argomenti.

La questione che a me parve semplicissima era l'ultima proposta dall'onorevole senatore Massa Saluzzo per la quale faceva il caso dei terreni delle provincie staccate dal ducato di Milano, ed aggiunte ai regi Stati, dove esiste un allibramento che obbliga al pagamento delle contribuzioni i fabbricati e caseggiati ivi stabiliti: si supponeva in questa osservazione, che mediante la nuova legge si sarebbe tolta quell'imposizione primitiva, e quindi ne avrebbero potuto nascere conseguenze sopra le questioni del riparto dell'imposizione.

Mi pare che i termini precisi coi quali è espresso l'articolo 15, tolga questa difficoltà, giacchè ivi non è detto che per l'effetto di questa nuova imposta, l'imposta antica debba cessare, e venga accolta nella nuova.

Ha detto invece che nella quota della nuova imposta debbano essere imputate le somme che si pagavano anteriormente. Dunque non è la prima imposta che venga a cessare, è la seconda che non ha più la sua applicazione, e in questo modo viene a stabilirsi il conguaglio, la parità nei contribuenti. Se la legge avesse detto l'opposto, vale a dire se l'articolo della legge avesse significato che questa quota si pagherà sempre, ma non si pagherà più, qualora venga attuata la nuova, allora ben comprendo che forse sarebbe stato luogo ad un'interpretazione, la quale parmi anche poter emergere da ciò che esprime nel contesto della legge. Ma

i termini della legge essendo precisi, non assolvendo essa il debitore dalla primitiva imposta, ma solamente assoggettandolo alla nuova, mi pare che nulla si cambia all'imposta che già esiste; di modo che la questione del riparto da farsi sugli altri contribuenti dello stesso comune non abbia più effetto in questo luogo.

PINELLI. L'onorevole senatore Gallina ha posto la questione in termini in sostanza non diversi da quelli a cui io mi proponeva di ricondurla. Sembra infatti che si fosse finora supposto che dovesse cessare l'antico allibramento che trovavasi soltanto in certe provincie dello Stato; ma mi pare che appunto in ciò sia riposto l'errore. La legge non ha detto ciò, ed aggiungerò che non poteva dirlo. Dal non esser certe case assoggettate alla nuova tassa dei fabbricati, non ne deriva la conseguenza che debbano pur essere esentate onninamente dall'allibramento. Questo allibramento sarà fatto nelle provincie di Lomellina, del Tortonese, del Vogherese, in modo diverso da quello che si è fatto nel Piemonte, ma anche nel Piemonte le stesse case rurali sono allibrate.

Si parla d'area; ma neppure quest'idea, secondo me, eguaglia il concetto.

Non è vero che sia semplicemente l'area che si riguarda; perchè sicuramente dall'essere un fondo composto di una casa rurale più o meno ben fabbricata, più o meno atta a sopportare agli usi agrari, ne viene un allibramento che è proporzionato. Dunque, siccome avevo già l'onore di osservare, non solo la legge non dice che debba cessare l'antica tassa, nè ciò si potrebbe stabilire in via di addizione od emendamento, ma neppure, a mio avviso, può essere il caso di applicare a tal caso l'articolo 4, nel che sono alquanto dissenziente dal signor commissario regio. In quest'articolo 4 si parla della tassa da cui debbano eccettuarsi i fabbricati esclusivamente affetti alla coltivazione. Ma non si dice che questi fabbricati debbano essere esclusi dall'allibramento.

Se dunque vi sarà eccedente, sarà relativamente alla tassa nuova, o per quelle altre tasse che sopporterebbero maggiori di quelle che dovrebbero sopportare; ma basterà che ciò venga dimostrata affinché si abbia nella legge stessa il mezzo di ripararvi, ma non si può fare un'aggiunta nel senso che sarebbe stata proposta dall'onorevole senatore Plezza, e neppure crederei che vi si possa provvedere con un'assoluta applicazione dell'articolo 4 indicato dall'onorevole commissario regio.

MASSA SALUZZO. Se mi fosse permesso di parlare per la terza volta, io domanderei la parola per schiarire meglio la questione.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende accordarle per la terza volta la parola.

Voci. Parli! parli!

(Molti senatori si alzano.)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSA SALUZZO. Io credo di schiarire la questione con un esempio in risposta alle spiegazioni date dal signor commissario e dall'onorevole signor senatore Gallina.

Esse mi conforterebbero da un canto, e non però dall'altro; perchè la prima mi presenterebbe una disposizione per cui i beni allibrati sarebbero esenti da altre contribuzioni; la seconda è di una significazione affatto diversa.

Ecco ora il caso: io suppongo che nella città A vi sia oggi un'imposizione per riparto sopra le case, la quale ammonti a 100 mila lire; dico un'imposizione per riparto, perchè le odierne imposizioni sopra le case dei paesi di cui ebbi l'onore di ragionare sono fatte per riparto.

Domani esce la legge, e queste 100 mila lire si riducono

non più ad una imposizione per riparto, ma a 100 mila lire per quota. Dunque dimando: le 100 mila lire le quali formano una contribuzione per quota, saranno dedotte dalla contribuzione per riparto, oppure in quella città *A* che paga la quota di 100 mila lire per contributo in ragione del decimo del reddito, per queste 100 mila lire sarà anco quotata quella popolazione relativamente a tutti gli altri redditi? Allora si pagherà 100 mila lire per la quota la quale non presenta per le 100 mila lire del riparto antico; poi si verranno a ripartire le nuove 100 mila lire: e per questo saranno 200 mila invece di 100 mila che pagheranno.

Se male non mi appongo, secondo il sistema del commissario regio queste case sarebbero esenti da ogni altro tributo.

Secondo poi l'onorevole senatore Gallina, pare che non sarebbero esenti, e che questa quota la quale corrisponderebbe alla quota del reddito non andrebbe in discarica degli altri contribuenti in ragione delle contribuzioni per riparto.

Onde verrebbe la conseguenza, che quelle provincie pagherebbero due volte la stessa quota.

ARNULFO, commissario regio. Io mantengo le spiegazioni date precedentemente, e le mantengo perchè lo scopo della legge è di far sì che un solo contributo prediale colpisca le case, o sia che si determini per ripartimento, o per quota.

Siamo tutti d'accordo, che non è per mettere una soprattassa che si vuol fare questa legge, ma per assoggettare ad una sola tassa prediale uniforme le case.

Si è detto molte volte che questa legge deve tener luogo interinalmente del catasto delle case, e deve fare per questo lo stesso ufficio cui serve il catasto per i beni fruttiferi. Questo dà norma al riparto del tributo, offrendo il rilevare del reddito imponibile dei beni coltivati; la presente legge darà norma del reddito imponibile per le case. Ma una sola contribuzione prediale si pagherà per queste e per quelli all'erario.

Per maggior chiarezza l'onorevole preopinante veniva opportunamente accennando un esempio; cioè, che se in un dato paese le case pagano ora 100 mila lire di tributo prediale all'erario, e se il decimo del reddito delle case stesse fissato dalla presente legge rileva a lire 100 mila, tali case pagheranno lire 200 mila se non si dispone in contrario e con una clausola espressa in questa legge.

Questo non è lo scopo cui tende la legge che ci occupa, la quale stabilisce un'imposta sola, uniforme sul reddito delle case; altrimenti, nel senso del preopinante, la legge avrebbe per conseguenza di stabilire non più una misura per la contribuzione prediale, non sarebbe più una specie di catasto delle case, ma sarebbe un'aggiunta all'imposta prediale esistente, una soprattassa prediale, il che assolutamente rimane escluso dal tenore della legge che cade in discussione.

La legge intende colpire di un solo tributo le case, e non di assoggettarle, dirò così, al tributo vecchio ed al tributo nuovo.

L'osservazione poi dell'onorevole senatore Gallina mi pare che sussista in questo senso, nel senso cioè di dimostrare che non sia da temersi che possa ridondare pregiudizio agli altri contribuenti per fondi fruttiferi, come teme l'onorevole senatore Massa Saluzzo. Difatti, l'onorevole senatore Gallina mi pare dica: l'imposta che ora si ripartisce in un dato comune, una parte della quale si sopporti dalle case, sussisterà nella sua integrità; ma la quota che ora già si paga per case verrà detratta da quella che sarà determinata in conseguenza della presente legge. Non si vuole dal

Governo esigere l'intera somma, che ora consegue per ripartimento assegnato ai comuni, ed inoltre l'intero decimo del reddito delle case, determinato secondo le basi di questa legge; bensì questo decimo sarà ridotto di quel tanto che per casa già l'erario ora ricava.

Ed io convengo coll'onorevole senatore Gallina, e così credo d'essermi prima d'ora spiegato. Ad ogni modo, giovandomi io pure d'un esempio, dirò che, supposto un comune che paghi lire 200 mila d'imposta, delle quali lire 100 mila si ripartiscano ora sulle case; se, secondo questa legge che trattiamo, il decimo del reddito delle case stesse corrisponderà a lire 100 mila, ciò che si pagherà dal comune all'erario, sarà 200 mila e non 300 mila, per la ragione che la somma che già si paga per le case al Governo non deve essere accresciuta della somma cui rilevi il decimo del reddito determinato da questa legge, ma in questo decimo deve compensarsi quel che già si paga.

Io spero che dopo questa spiegazione, l'onorevole senatore vorrà acconsentire alla votazione dell'articolo che si discute.

PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi pare che non abbia parlato che una volta, perciò ha tutto il diritto ch'io le conceda ancora la parola.

PLEZZA. Io sono interamente d'accordo col commissario regio quanto all'interpretazione data; mi sembra però che debba mantenersi l'emendamento da me proposto, come quello che spiega molto meglio l'intenzione e del commissario regio, ed il senso della legge stessa.

Mi pare che il commissario regio ha detto che si diminuirà l'imposta totale per quella quantità che ora gravita sulle case; sebbene nella mia provincia vi sono due specie di catasti; v'è il catasto dei beni, il quale comprende l'estimo dei beni coi fabbricati rurali, ed ogni specie di fabbricati che esistono nei beni stessi; e v'è poi quello che si chiama *catastino*, specialmente fatto per le case, il quale in aggiunta allo scutato di censimento, al quale furono stimati i beni e case, aggiunge altro scutato particolare ai fabbricati sul valore a cui furono stimati e censiti.

Mi pare che, secondo l'interpretazione data dal commissario regio, il catastino diventa affatto superfluo; che lo scutato di ciascun comune diminuirà di tanti scuti quanti sono quelli a cui ammonta lo scutato del catastino delle case; ma se questo catastino delle case diventa affatto superfluo, perchè voler obbligare le comunità a fare il riparto dei ruoli anche fra quegli scuti, compresi nel catastino, per poi fare un'altra operazione, colla quale per alcuni si ridurrà, per altri si aumenterà l'imposta per portarla al livello dell'imposta nuova, e per i fabbricati rurali si annullerà del tutto?

Perchè obbligare in ogni comune a fare il ruolo del reddito delle case ed il ruolo dell'imposta ripartita per poi imputarla nell'imposta del reddito, operazione questa facile a produrre degli errori? Egli è perciò evidente come sia cosa più spiccia l'annullare il catastino delle case e stabilire solo l'imposta nuova, la quale non darà mai luogo ad alcuna questione una volta che sia stabilito il reddito di ciascuna casa, invece d'obbligare le comunità a fare tutte le operazioni prescritte dall'articolo 13, ed ora diventate inutili sul catastino.

Mi pare dunque che la via più breve sia quella di dichiarare annullata l'imposta antica, e stabilita l'imposta nuova.

ARNULFO, commissario regio. Debbo osservare all'onorevole preopinante che le difficoltà che egli accenna debbono esaminarsi quando si tratta di mettere in esecuzione la legge, e non in ora che si tratta di farla. È impossibile che si pos-

sano fin d'ora prevedere in una legge che deve essere generale ed abbracciare la generalità delle case le difficoltà speciali che per certe località possono nascere; basta a noi di stabilire il modo con cui dovranno essere assoggettati a tributo i fabbricati; se laddove vi saranno dei catastini dovranno sopprimersi o no, sarà poi da determinarsi secondo che l'annullamento impingerà, o no, nei termini coi quali è concepita la legge nella quale non può trovare luogo una speciale disposizione al riguardo. Non si può la legge redigere in modo che preveda e provveda a tutti i casi; la legge deve determinare ciò che vuole. Ciò fatto, il Governo provvederà nel miglior modo possibile alla sua esecuzione; ma, ripeto, le considerazioni determinate da circostanze speciali a certe località non debbono condurre alla conseguenza che gli articoli di legge proposti non debbano essere ammessi dal Senato.

MAESTRI. Io penso che l'agente del Governo nell'applicazione di quest'articolo non si troverà involto nelle molte difficoltà, che si sono sollevate nella presente discussione. Egli troverà lo scioglimento di tutti i dubbi mossi contro la disposizione, che mi pare chiara, della legge, nel confronto di due cifre. Paragonerà la cifra dell'imposta del decimo cui è soggetto per la nuova legge il fabbricato, colla cifra a cui è sottoposto dalla legge già esistente. Egli non avrà che a vedere la differenza fra le due cifre, ed esigerà questa differenza. Poniamo che il fabbricato per la nuova legge debba 10; se per la legge esistente paga 9, non potrà esigere che uno; poichè deve imputare 9 su dieci; se per la legge esistente paga 10, non avrà ad esigere nulla; poichè imputando 10 su dieci resta zero. Così, e molto più, non avrà ad esigere nulla, se per la legge esistente il fabbricato è soggetto ad imposta maggiore della nuova, cioè 11, o maggior somma. Una somma eguale o maggiore, imputata sopra una eguale o minore, la compensa ed estingue.

L'agente del Governo non potrà dunque esigere per la nuova tassa, se non la differenza tra l'imposta nuova e la vecchia; cioè quando quest'ultima, cioè l'imposta nuova esistente, sarà minore di quella, cioè della nuova.

Quanto all'imposta precedente, cioè la cifra imputata, e non esalta in virtù della nuova legge, essa sarà esatta secondo i termini della legge precedente.

Ma, in ogni caso, l'imposta non potrà eccedere il decimo stabilito dalla nuova legge. Imperocchè la nuova legge deroga alla precedente, come è stato abbondantemente dimostrato, e come risulta chiaro dall'articolo 1, il quale stabilisce che in avvenire non si esigerà sui fabbricati che il decimo della rendita netta.

DI COLLEGO LUIGI. Quanto dice l'onorevole preopinante sarebbe chiaro, secondo me, se non vi fosse un'altra osservazione fatta, se ben mi ricordo, dall'onorevole senatore Massa Saluzzo, od altro, relativamente all'articolo 4. Al qual argomento credo che non sia stato risposto, od almeno non so quello che si sia detto. Io credo dunque che nell'applicazione di questa legge un fabbricato rustico, nel paese dove pagava, sia esente bensì dalla tassa nuova, ma non dalla tassa che pagava prima. Se questa tassa era inferiore, non vi è difficoltà; ma se era superiore, l'articolo 15 mi dice che nella quota di imposta dovuta per la presente legge, s'imputerà la somma che già si paga per ciascun fabbricato, od altro edificio, compresa l'area, secondo l'attuale allibramento, ma non mi dice che se paga di più, questo soprappiù non sarà pagato.

MAESTRI. Domando la parola per un fatto personale, o, per dir meglio, perchè l'obbiezione mossa dall'onorevole oratore è diretta contro la mia osservazione.

Egli dubita che la casa del colono debba essere esente, e pensa che debba soggiacere alla legge esistente. Sommo giureconsulto, come egli è, sa meglio di me che la legge posteriore deroga all'antecedente: *Lex posterior derogat priori*.

E vi deroga, quantunque non lo dica espressamente: bastando che l'ultima sia contraria alla prima.

Ora, la nuova legge stabilisce una contribuzione generale negli edifici, una contribuzione fondiaria e diretta, e dispone che per l'avvenire le case e gli edifici, di cui all'articolo 400 del Codice civile, pagheranno una *imposta uniforme, uguale al decimo del loro reddito netto*.

Dunque in avvenire, dal dì in cui andrà in vigore la nuova legge, le case e gli edifici pagheranno tutti questa tassa uniforme del decimo, nè più, nè meno.

A questa imposta generale è fatta un'eccezione all'articolo 4, la quale dichiara esenti i *fabbricati rurali che insergono esclusivamente alla coltivazione delle terre*.

Dunque dal giorno in cui andrà in vigore la nuova legge, i detti fondi rurali saranno esenti dall'imposta sulle case, se mai vi fossero soggetti per una legge antecedente.

Questa è abrogata dalla nuova legge.

Il fondo rurale godrà dell'esenzione.

Al fondo rurale è estraneo l'articolo 15.

L'articolo 15 è una conseguenza dell'articolo 1, il quale non volendo che alcuna casa paghi più del decimo della rendita netta, era conseguente che l'imposta preesistente, a cui una casa soggiacesse, fosse imputata nella nuova. La legge non impone una *sovratassa*, ma una *tassa fissa ed uniforme*, e sarebbe sopratassa quando ad un fabbricato, su cui già pesa l'imposta, si aggiungesse la nuova. Il fondo rustico, ripeto, cade sotto l'articolo 4, non sotto l'articolo 15, e gode dell'esenzione in quell'articolo stabilita.

DI COLLEGO LUIGI. Domando la parola per una spiegazione: il fondo rustico non pagherà, in virtù della legge nuova, perchè da questa legge è esente, ma la medesima non lo esenta che dalla nuova tassa; dunque se pagava di più?

Desidererei spiegazioni in proposito dal commissario regio.

ARNULFO, commissario regio. Io non posso che ripetere ciò che altre volte ebbi l'onore di dire al Senato, che la legge è assolutamente generale per le case, è innovativa dei sistemi precedenti.

Lo scopo della legge si è di fissare la base del tributo quanto alle case, perchè non vi è ora per esse uniformità di catasto; di pareggiare la condizione dei possessori delle medesime fra di loro, e con una tal quale approssimazione coi possessori dei fondi coltivati che hanno un più regolare catasto. Ma se, per esempio, si decidesse di fare un nuovo catasto quanto agli stabili fruttiferi in sostituzione dell'attuale, chiederei se si potrebbe sostenere che colui che, secondo il catasto antico, pagava una somma maggiore di quella determinata dal nuovo, debba continuare a pagarla, ovvero se debba pagare l'una e l'altra. Niuno risponderebbe affermativamente, perchè la legge nuova deve essere norma per l'avvenire, e norma unica.

Se altrimenti s'intendesse la cosa per rapporto a questa legge, la parola *uniforme*, che sta nell'articolo primo, sarebbe per verità oziosa, poichè è impossibile di concepire l'idea di una futura uniformità, lasciando sussistere le non uniformi basi dell'imposta sulle case che ora abbiamo.

DE CARDENAS. Nelle spiegazioni date anteriormente dal signor commissario regio ve ne era una sulla quale io avrei ancora da desiderare qualche altro schiarimento, e molto più dopo alcune parole proferite dall'onorevole senatore Gallina. Si trattava di udire se l'imposta sull'area della casa rurale

sita in campagna cessi alla pubblicazione di questa legge: pare che il signor commissario regio volendovi applicare l'articolo 4, che probabilmente non è del tutto applicabile, dicesse che cessasse anche quell'imposizione sopra l'area dei fabbricati siti in campagna. Se questa cessasse, presenterei qualche opposizione; se non cessasse, ne avrei delle altre. Se ha a cessare l'imposizione sull'area dei fabbricati siti in campagna, ne verrà che un tale, il quale ha un fondo per cui paga un'imposta vi fabbricherà sopra una casa ad uso rurale, e quindi farà crescere il valore del fondo, e così l'imposta verrebbe diminuita, perchè vi sarebbe cancellato lo scotto che gravita sopra quell'area che viene a fabbricare.

Se poi sopra i fabbricati destinati alla coltura non dee gravitare l'imposta sull'area, vi sono molte difficoltà nell'applicazione pratica. Vi sono in molte piccole località, anche in città di qualche considerazione, in cui vi sono fabbricati civili, i cui sotterranei sono destinati ad uso di cantina per l'agricoltura, e non per cantina di consumo, i piani superiori ad uso di granaio, non per il commercio, ma per l'agricoltura, i piani medii sono destinati all'abitazione del padrone di casa. Il padrone nel consegnare questa casa consegna i piani che servono all'abitazione, non il piano superiore che serve di granaio, non la cantina sotterranea.

In questo caso di consegna, l'area dovendo essere dedotta, non pagherebbe la parte rurale del fabbricato, e neppure l'imposta dell'area, mentre la parte rurale d'un fabbricato pagherebbe la sua imposta dell'area. Domando come applicare la legge in questo caso, o nell'una, o nell'altra supposizione.

ANNUNIO, commissario regio. Per quanto sia difficilissimo di trovare una locuzione la quale comprenda tutti indistintamente i possibili casi; per quanto sia difficile che, anche volendoli contemplare specificamente, tutti si contemplino i casi, tuttavia sembrami che questa legge sia abbastanza precisa nelle sue disposizioni dal rendersi applicabile senza troppe difficoltà a pressochè tutti i casi, poichè si manifesta con essa l'evidente scopo di far sì che per le case colpite dall'imposta dalla legge medesima, le quali già paghino per l'area loro, debba il tributo già prima corrisposto per rilevare di questa essere imputato nella contribuzione nuova; in quanto che, siccome questa è determinata dal reddito della casa, siccome casa non vi esiste se non vi esiste area, si percepisce il tributo anche per questa regolandolo sul reddito totale della casa, della quale fa parte essenziale l'area. Quanto poi ai fabbricati rustici che la legge all'articolo 4 dichiara esenti, io non ho mezzi d'entrare in tutte le specialità che si possono presentare relativamente ai catasti esistenti, poichè l'onorevole preopinante sa, che altro è il metodo che si è seguito per il catasto milanese che serve per la Lomellina ed altri paesi staccati dal ducato di Milano, altro è il sistema praticato dalla repubblica genovese per valutare i beni del suo territorio, altro è quello osservato nel contado di Nizza, altro quello seguito in Savoia, altro quello praticato in Piemonte; sistemi che tutti sono fra loro discordi, sistemi che furono adottati ed applicati in epoche fra di loro molto lontane, e quindi non potrei specificamente rispondere a tutte le specialità dei casi che fossero per farsi; ma dico che laddove il fabbricato rustico fu contemplato nell'estimo catastale come parte del fondo coltivato, non pagava fin qui tributo, salvo mediante il fondo medesimo, che fu tanto maggiormente allibrato, a contemplazione della casa rustica; quindi sarà applicabile a tali caseggiati l'articolo 4 della legge, e continuerà a pagare nella forma antica, come contemplati nel fondo coltivo (se è lecito così esprimermi), ma non sarà tassabile in conseguenza della presente legge, il che si veri-

ficherà nel maggior numero dei casi; e per tale motivo si è proposto di esonerare i fabbricati rustici dal pagamento dell'imposta, cioè appunto perchè per essi non si pagasse due volte tributo, ossia un duplice tributo. Questo è lo spirito che informa la legge, questa sarà l'applicazione che se ne farà studiando, esaminando i singoli casi e le speciali circostanze di caduna località in rapporto col principio determinante la esenzione di cui nell'articolo 4. Non posso discendere ai particolari del secondo caso che si è accennato; ma dirò sempre che trattandosi, nel caso proposto, di casa, parte soggetta a tributo perchè fabbrica civile, parte non soggetta perchè inserviente all'agricoltura, quando si potesse elevare questione dell'area, la giurisprudenza provvederà seguendo le norme generali della presente legge e facendone razionale applicazione. È impossibile che una legge non ammetta alcuni casi rari ed eccezionali da risolversi dalla giurisprudenza, e che il legislatore possa averli tutti presenti; a provvedervi basta che la legge dia le basi, le norme fondamentali.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

Voci. Ai voti! ai voti!

ALFIERI. Se il Senato ha desiderio di andare ai voti, io rinunzio...

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Si deve procedere ai voti sull'emendamento del senatore Plezza che distrugge l'articolo che cade in discussione.

PLEZZA. Stante le spiegazioni date dal signor commissario regio, dalle quali appare che con questa legge sono annullate le imposte sui fabbricati rurali in quelle provincie in cui sono in vigore, come, per esempio, nella Lomellina, e ridotte le imposte degli altri fabbricati alla misura dell'imposta stabilita con questa legge, cioè al decimo del reddito netto, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Allora si vota sull'articolo 15.

DI POLLONE. Domando la parola.

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non so chi l'abbia chiesta prima.

DI POLLONE. Io credo di averla chiamata prima; ma la cedo volentieri al conte Sclopis. Qualora egli abbia lo stesso scopo, il Senato ci avrà a guadagnare...

SCLOPIS. Prego il senatore Di Pollone a voler parlar prima, principalmente perchè egli è membro della Commissione.

DI POLLONE. Io parlerò per non tenere in sospenso il Senato.

PRESIDENTE. Se si deve riprendere la parola, io la darò prima al senatore Alfieri, perchè egli vi aveva rinunciato nel caso solo in cui il Senato avesse voluto passare ai voti. La parola adunque è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Io intendevo parlare più particolarmente sulla questione sollevata dall'emendamento del senatore Plezza, e dal discorso del senatore Gallina. Ma già mi parve matura la discussione, e molto dimostrato il desiderio di andare ai voti per parte del Senato...

DI CASTAGNETTO. Trattandosi di imporre un gravame ai contribuenti, quanto più si può avere dei lumi nella discussione...

ALFIERI. Quindi non ripeterò le stesse cose.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Io non intendo di trattenere il Senato lungamente, ma voglio fare una semplice domanda, alla quale mi fornisce occasione un desiderio che trovo consegnato dall'egregio relatore della Commissione nella sua relazione.

L'articolo 15 della legge dice: « Nella quota d'imposta do-

vuta per la presente legge, s'imputerà la somma che già si paghi per ciascun fabbricato, ecc. »

La Commissione, e per essa il suo relatore, diceva increscergli che non fosse stato espresso, che questa somma si era unicamente quella che si paga alle finanze dello Stato; quindi per togliere ogni dubbio (mentre non occorre che io rammenti che tre sono le imposizioni che si pagano, cioè prediali, provinciali e locali, o dir si voglia comunali) e perchè il pubblico non fosse indotto in errore, pregherei pertanto il commissario regio a voler dichiarare se assente all'interpretazione che la Commissione ha dato, e che io credo la sola ragione, che si debba, cioè, solo dedurre l'imposta prediale, quella che si paga allo Stato.

ARNULFO, commissario regio. Soddisfo con molto piacere alle interrogazioni che mi sono fatte dall'onorevole senatore, in quanto che io concorro compiutamente nella sua opinione ultimamente accennata, che cioè si debba imputare unicamente quel tanto che si paga per imposta prediale all'erario, e credo che ad ogni spiegazione ulteriore desiderata dalla Commissione vi si possa supplire col riflesso, che quando colla presente legge determiniamo i tributi prediali dovuti allo Stato, non possiamo sicuramente far confusione col tributo prediale dovuto ai comuni ed alle provincie; quando qui determiniamo ciò che deve pagarsi all'erario pubblico, sicuramente non vogliamo confondere il peso che gravita sugli stessi fondi, ma che deve pagarsi ai comuni e alle provincie.

La compensa si fa fra lo stesso creditore e lo stesso debitore; il Governo non è creditore dei tributi provinciali e comunali, quindi non può imputare ciò che a questo è dovuto.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

BOLOGNIS. Quello che io volevo dire formò l'oggetto delle interpellanze dell'onorevole senatore Di Pollone; per conseguenza non ho altro ad aggiungere, e non insisterò su questa spiegazione, la quale mi pare già data in modo sufficiente, e che spero (come le altre spiegazioni che vennero date in questa discussione) servirà di norma anche nella interpretazione e nell'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Ciò posto, altro non resta che porre ai voti l'articolo 15.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« **Art. 16.** Il reddito imponibile di ciascun fabbricato ed edificio non potrà essere modificato se non in capo a tre anni successivi alla sua fissazione, salve le rettifiche dipendenti da nuove costruzioni o demolizioni o casi fortuiti. »

DE FOSNARI. È mia convinzione, meditata ed intima, che quest'articolo 16 sia inammissibile; quindi è dovere di leale ed attento senatore, di farvi opposizione e manifestarne i motivi.

Potrebbe elevarsi la questione di costituzionalità; potrebbe, o mai, proporvisi contro la questione preliminare; perocchè la legge che discutiamo è di sua natura annale e il dispositivo di questo articolo la suppone, la costituisce senza più prosecutiva. Io mi limiterò a considerarlo sotto il riguardo della inopportunità; in quanto che, intempestivamente, improvvidamente, la Legislatura mentre anticiperebbe anormalmente a regolare l'imposta territoriale di più anni, d'altra parte, quasi abdicando, o suicida, priverebbe, a puro danno, della facoltà essa stessa, non che più ovvi mezzi esecutivi, di riparare a risultanze sinistre che l'esperienza del primo anno avesse rivelate, sia a detrimento de' contribuenti, sia anche dell'erario stesso; e ciò, mentre la discussione così contraria e laboriosa di più giorni già rivelava qui tante occasioni di dubbi, e di rimostranze su diverse parti di questo

progetto d'ordinamento, dichiarato provvisorio dell'imposta.

Non credo avere a spendere più di parole e di tempo, prezioso al Senato, per giustificare la proposizione che fo della totale soppressione di questo articolo 16, lasciando al signor presidente il decidere del corso che aver debba, non senza fiducia che l'ufficio centrale e il Ministero vi aderiscano, e con la fondata previsione, non meno, che, non altra variazione essendo fatta al progetto, il rinvio necessario all'altra Camera non sarebbe per cagionare alcun valutevole ritardo alla urgente attuazione della legge.

PRESIDENTE. Il corso è palesemente segnato dalla natura della sua proposizione. Quando si propone una soppressione di un articolo, non v'è altro che aspettare la votazione del medesimo, e colui che vuole sopprimerlo dà il suo voto negativo.

ARNULFO, commissario regio. L'onorevole senatore vuole la soppressione dell'articolo 16, vale a dire la non approvazione del medesimo, perchè sia incostituzionale.

Lo dice incostituzionale, se mai non mi appongo, perchè si vincolano per l'avvenire le deliberazioni dei Parlamenti futuri.

Io prego l'onorevole senatore di osservare che l'articolo 16 dice invariabile il reddito imponibile delle case, e non la quota d'imposizione, motivo per cui la quota di contribuzione può cambiarsi quando il Parlamento stimi di farlo.

Ma il reddito imponibile è pur mestieri di renderlo invariabile per un numero di anni. Tornerò a dire, e mi spiace di doverlo ripetere, ma abbia il Senato la bontà di permetterlo, si tratta di supplire al catasto in modo speciale, di determinare il reddito imponibile delle case nel modo da esse prescritto, come si determina col catasto il reddito imponibile dei beni coltivati.

I catasti, o signori, non si ponno riformare tutti gli anni. Sarebbe cosa fastidiosa e costosa non solo, ma impossibile. Ora dunque, cosa si vuole con questo articolo? Si vuole che il reddito imponibile di ciascun fabbricato rimanga fisso per tre anni avvenire; vale a dire che qualunque innovazione intervenga nella forma del fabbricato, o qualunque innovazione di fitto od aumento, non alteri per nulla la quota imponibile.

E la cosa non succede altrimenti relativamente ai fondi fruttiferi, anche quando si hanno catasti più recenti di quelli che abbiamo noi.

Si fa il catasto oggi; ma sicuramente non tutti gli anni si verificano gli estimi del reddito di ciascun fondo, onde ragguagliarne la quota imponibile. I catasti per lo più durano moltissimi anni, per mezzo secolo, e più talvolta, per ben molte ragioni, vale a dire, perchè la catastazione è opera lunga, costosa e fastidiosa non solo, ma anche perchè sarebbe impossibile di seguire le basi della proprietà e le innovazioni che intervengono nella coltura ad ogni momento; e perchè questa mutabilità pregiudicherebbe i miglioramenti, ragione per cui questo articolo 16 è in armonia col sistema generale che regola la catastazione, vale a dire che per un certo periodo d'anni il reddito di un dato fondo, come qui il reddito di una data casa, debbe considerarsi eguale, abbenchè per avventura scemi od aumenti per effetto di cambiata coltura quanto al fondo, o di migliorie quanto alla casa, ragione per cui io non credo che la disposizione proposta coll'articolo 16 sia incostituzionale, ed anzi penso ch'essa sia in perfetta armonia collo scopo che ha la presente legge.

Io prego conseguentemente il Senato di voler votare ed ammettere questo articolo 16, rigettando la chiesta soppressione.

DES AMBROIS. La Commissione concorre nell'opinione commissario regio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 16.

È approvato.)

Art. 17. Trascurandosi da qualche comune l'adempimento le prescrizioni della presente legge, il Governo le farà quire d'ufficio a spese del comune stesso. »

Chi intende adottare questo articolo voglia sorgere.

È approvato.)

Art. 18 ed ultimo. Quanto alla Sardegna sarà provveduto la legge sul riordinamento delle contribuzioni prediali in est'isola. »

Se non vi ha chi chiegga la parola pongo ai voti l'ultimo icolo.

È approvato.)

Si passa allo squittinio.

(Durante la votazione.) Prego i signori senatori che hanno votato a volere ritornare ai loro posti, dovendo fare dopo votazione un'interrogazione.

(Indi compiuto l'appello nominale.) Da parecchi senatori è stato proposto che si profitti dell'ora residua per la nomina dei commissari che debbono discutere le due leggi, una guardante il trattato di commercio colla Francia, l'altra per proprietà letteraria, stamane presentate. Per queste due gi fu già dichiarata l'urgenza. Io debbo interrogare il Senato se intenda che fino da quest'oggi si proceda a questa mina dei commissari.

RICCI FRANCESCO. Una legge di tanta importanza deve ima essere stampata e distribuita.

PRESIDENTE. Chi non crede di passare subito alla nomina dei commissari voterà contro la proposta.

Chi crede che si possa passare negli uffici per la nomina dei mmissari voglia alzarsi.

(Il Senato non approva.)

Poichè il Senato ciò non istima, io lo invito, stante la impa che si farà immediatamente di queste due leggi, di

volersi radunare negli uffici lunedì alle ore due per la nomina di questi commissari.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro guardasigilli.

PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA ANNUALE DA CORRISPONDERSI DAI CORPI MORALI MANIMORTE.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Signori senatori, la Camera dei deputati nella seduta 20 corrente gennaio, avendo adottato il progetto di legge riflettente la tassa annuale da corrispondersi dai corpi morali manimorte, io mi fo carico, o signori, di presentarvelo per le vostre deliberazioni. (Vedi vol. Documenti, pag. 581.)

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro delle finanze, e per esso al guardasigilli, che lo rappresenta, della presentazione di questo progetto di legge.

Io ho già invitato il Senato a voler convenire negli uffici lunedì alle ore due per la lettura ed esame delle due leggi già prima presentate dal presidente del Consiglio dei ministri per la nomina dei commissari; e prego ancora la Commissione di finanze a volere nella stessa occasione prendere lettura di quest'altra legge, che sarà data alle stampe, e procedere, ove lo stimi, nella stessa seduta privata (giacchè lunedì non saravvi seduta pubblica) alla nomina del relatore.

Risultamento dello squittinio segreto sul progetto di legge per una tassa sui fabbricati :

Votanti.....	57
Voti favorevoli.....	47
Voti contrari.....	10

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4.